

Con il trust del Jersey più poteri al disponente nel gestire partecipazioni

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 25 MARZO 2026 | Angelo Busani

È in vigore dal 20 marzo 2026 la *Trusts (Jersey) Amendment Law 2026*, vale a dire l'ottavo emendamento apportato alla *Trusts (Jersey) Law 1984 (TJL)*. La notizia è rilevante per chi opera nel campo del *trust* in Italia in quanto la legge di Jersey è senz'altro la normativa sulla quale si basa la maggior parte dei *trust* istituiti nel nostro Paese. Particolare rilievo ha anzitutto la modifica dell'articolo 43 TJL che concerne la cessazione del *trust*, poiché non infrequentemente capita che i beneficiari del *trust* lo vogliano terminare in anticipo. Prima della riforma, la norma lasciava maggiori margini ai beneficiari, in base a un principio, di matrice anglosassone secondo cui, in presenza di beneficiari concordi e pienamente titolari delle rispettive posizioni, poteva essere decisa la cessazione anticipata del *trust*. La nuova formulazione esclude la possibilità di estinzione anticipata quando, accanto ai beneficiari attuali, esistono altri soggetti che potrebbero acquisire la qualità di beneficiari. In tali situazioni, la presenza di interessi anche solo eventuali impedisce che i beneficiari esistenti possano disporre la cessazione del *trust*. Con la revisione dell'articolo 9A TJL il legislatore di Jersey interviene sulla materia dei poteri che il disponente si riserva in ordine alla gestione del patrimonio vincolato in *trust*. Nella formulazione previgente, non risultava chiaro fino a che punto tali poteri potessero estendersi quando il *trust* detiene partecipazioni societarie, soprattutto nei casi in cui si tratti di una partecipazione non totalitaria o detenuta indirettamente attraverso strutture intermedie. La nuova formulazione chiarisce che il disponente può intervenire nella gestione delle partecipazioni societarie vincolate nel *trust* anche in presenza di assetti multilivello e quindi anche quando il *trust* non detenga direttamente o integralmente la partecipazione. In particolare, si esplicita la possibilità di impartire direttive in ordine alla nomina e alla revoca degli organi amministrativi delle società partecipate. La precisazione è importante in quanto il *trust* è frequentemente utilizzato come strumento di controllo e organizzazione di gruppi societari articolati: in tali situazioni, il mantenimento di un ruolo del disponente nella *governance* delle società rappresenta una esigenza ricorrente. L'intervento normativo chiarisce dunque che l'esercizio di questi poteri non incide sulla validità del *trust* e non è incompatibile con la struttura del *trust*. Sul piano organizzativo, la riforma introduce (all'articolo 19 TJL) una previsione volta a garantire la continuità dell'ufficio di *trustee*, intervenendo su un aspetto in precedenza non regolato in modo chiaro. La possibilità per il *trustee* di rinunciare al proprio incarico era generalmente ammessa, ma poteva dar luogo a situazioni problematiche quando si trattava di un *trustee* unico e non fosse ancora stato individuato un sostituto. In tali casi, si creava il rischio di una fase, anche solo temporanea, in cui il *trust* risultava privo di un soggetto legittimato ad amministrarne il patrimonio vincolato in *trust*. La modifica chiarisce che la rinuncia del *trustee* unico non produce effetti se comporta l'assenza di un *trustee* in carica: la cessazione dall'incarico è subordinata alla presenza di un successore e fino a quel momento il *trustee* rimane in carica e continua a esercitare le proprie funzioni. La modifica dell'articolo 55 TJL interviene sulla tutela dei terzi che contrattano con il *trustee*, precisando il livello di conoscenza richiesto perché tale tutela venga meno. Nel testo previgente, la perdita di protezione era collegata alla *actual notice*, vale a dire alla conoscenza effettiva e diretta, da parte del terzo, della violazione dei poteri del *trustee*. In concreto, il terzo rimaneva tutelato finché non fosse dimostrato che egli era consapevole dell'irregolarità dell'operazione. La riforma sostituisce questo riferimento con quello più ampio di *notice*: non è più necessario che il terzo abbia una conoscenza effettiva dell'abuso o dell'eccesso di potere del *trustee*, essendo sufficiente che, in base alle circostanze del caso, egli fosse in condizione di accorgersene. Ne deriva che la protezione viene meno anche quando il terzo, pur non avendo una conoscenza diretta, avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità usando l'ordinaria diligenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA